



di aver diritto di trattare la misura dell'aumento sulla loro offerta di un 6,10%, migliorabile in sede di trattative se la controparte aderisce a modificare le clausole inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro.

I Lavoratori hanno chiesto al Ministero di convocare S. Y. N. F. quale soggetto contraente dell'Accordo 21 giugno 1947 e quale "garante" dell'applicazione del medesimo.

Gli Agenti a loro volta, hanno invitato S. Y. N. F. a riconsiderare la questione dell'Accordo 1947 "per invalidarlo o per disdezzarlo".

L'Istituto segue - e seguirà tuttora - la sentenza, col preciso scopo di adempiere a quanto di dovere.

2) - In seguito della disdetta del contratto di agenzia data all'Agente Generale di Genova sig. Reusi, con oltre il 30 aprile 1959, la detta agenzia generale dovrà essere quanto prima assunta in gestione interinale, o presa in gestione economica, o data in gestione